

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3551

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLO, LIUZZI, SCAGLIUSI, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARNELLI, DE LORENZIS, FICARA, GRIPPA, RAFFA, SERRITELLA, TRIVERSI, BALDINO, FLATI, BELLA, TORTO, MISITI, LOVECCHIO, ADELIZZI

Istituzione dell'Autorità per l'etica dei dati e l'innovazione

Presentata il 5 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il mondo intero, specialmente in un periodo di grave emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, è immerso in trasformazioni epocali. L'attuale momento storico, con il pervasivo sviluppo dell'innovazione digitale, ci pone di fronte a nuove sfide, mettendoci dinanzi ad un contesto di cambiamenti di sistema che interrogano profondamente tutti i soggetti; emerge con sempre maggiore evidenza il contrasto tra la velocità del cambiamento, alla luce della rapida evoluzione tecnologica, e la lentezza delle istituzioni ad adeguarsi alla nuova realtà.

All'interno di tale cornice, appare urgente anche dotare tutti i cittadini degli strumenti per vivere nel modo migliore l'ambiente digitale. I dati che li riguardano, infatti, sono diventati una risorsa per molte

imprese, le cui attività economiche spesso consistono proprio nella raccolta, nell'aggregazione e nell'analisi dei dati dei potenziali clienti. Sotto taluni aspetti, i dati personali possono essere considerati il nuovo petrolio della nuova economia digitale. Nuove forme di condivisione delle informazioni si sono affacciate nella vita di tutti noi, soprattutto attraverso le reti sociali telematiche, e milioni di individui trasmettono e conservano a distanza grandi volumi di informazioni personali.

Per questo assume importanza capitale proteggere responsabilmente il patrimonio di informazioni che tutti noi, nessuno escluso, possediamo fin dalla nascita, in un momento storico in cui la concessione delle nostre informazioni personali è diventata (sotto certi aspetti) necessaria per accedere

e usufruire dei servizi telematici, a pena di essere discriminati e di non poter esercitare il diritto di cittadinanza che ormai viaggia sempre più attraverso la rete *internet*.

Con tale necessità di comunicare i propri dati personali contrasta, però, l'assenza di principi in grado di evitare possibili abusi perpetrati negli spazi telematici, che le cronache ci restituiscono in tutta la loro crudezza, sul fronte dei diritti conquistati in diversi ambiti – quelli del lavoro, della salute, della sicurezza, della tutela contro le discriminazioni, della protezione dei dati personali e della dignità delle persone, della tutela dei consumatori – e sul fronte delle responsabilità private. Il difficile rapporto tra i minori e i nuovi strumenti di comunicazione è un altro fronte particolarmente delicato, nel quale occorre affrontare l'insorgere di dipendenze dall'utilizzazione degli strumenti tecnologici come *tablet* e *smartphone*, l'incidenza sul benessere psicofisico e sui potenziali effetti manipolativi rispetto ad individui non ancora strutturalmente competenti nel sottrarsi all'influenza di potenti strumenti di soggiogazione della volontà, talvolta fattori di violazione del diritto alla riservatezza. L'avanzata di sofisticate tecniche di riconoscimento facciale, l'uso (e l'abuso) dei dati biometrici e, di contro, lo sforzo continuo delle istituzioni per salvaguardare gli interessi costituzionalmente rilevanti hanno posto dinanzi a tutti l'urgenza di questioni serie e concrete.

La violazione della riservatezza, d'altronde, non rappresenta l'unico problema che un uso inconsapevole e fraudolento delle nuove tecnologie può comportare. Si profilano, infatti, ulteriori rischi per l'individuo, come il pericolo per la sicurezza pubblica e privata, la pubblicazione e la condivisione incosciente di dati personali, il bullismo cibernetico, la creazione di immagini, video e audio artificiali elaborati da contenuti reali (cosiddetti «*deepfake*»), la propalazione di false notizie e, in generale, i soprusi commessi per via telematica nella rete *internet*, sempre più luogo virtuale in cui si combattono vere e proprie battaglie che lasciano sul campo morti e feriti reali.

La rivoluzione digitale sta cambiando in profondità i nostri stili di vita, il nostro modo di produrre e di consumare. Oggi abbiamo un diritto frammentato, in gran parte analogico, sottoposto a continue tensioni nel tentativo di regolare le questioni innescate dal mercato digitale.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 515, ha modificato l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nuove competenze in materia di piattaforme telematiche per servizi di intermediazione commerciale (*platform to business*). L'Autorità attualmente ha il compito di garantire l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei fornitori di motori di ricerca *online*. La normativa, di derivazione europea, è volta a tutelare gli utenti commerciali e i titolari di siti *web* aziendali che utilizzano servizi di intermediazione e motori di ricerca telematici per lo svolgimento della propria attività commerciale.

Al contempo, la Commissione europea ha elaborato una serie di documenti programmatici, tra i quali il «Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» [COM(2020) 65], e ha pubblicato contestualmente alla comunicazione «Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale» [COM(2021) 205], la proposta di regolamento COM(2021) 206, recante una serie di norme armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

Abbiamo dunque bisogno di un organismo che possa agire con la capacità di stabilire regole e prescrizioni generali, che garantisca da una parte un controllo sulla violazione dei diritti costituzionali e delle convenzioni internazionali, comprese quelle che riguardano i minori, evitando dall'altra parte che situazioni di depressione economica e sociale di determinati territori producano l'esclusione dei cittadini dagli aspetti benefici degli strumenti digitali: dal diritto alla connessione, al diritto all'accesso alle

fonti delle informazioni, al dovere di pubblicazione di dati in formati aperto da parte degli enti pubblici su tutti i dati non personali che possono garantire il monitoraggio e il raggiungimento dei livelli minimi essenziali di beni e servizi di qualità per tutta la popolazione.

Per le ragioni citate, la presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce le finalità e l'oggetto della proposta.

L'articolo 2 dispone l'istituzione dell'Autorità per l'etica dei dati e l'innovazione.

L'articolo 3 stabilisce la composizione dell'Autorità, le modalità di elezione dei membri della stessa e la loro durata in carica.

All'articolo 4 sono indicate le funzioni attribuite all'Autorità, riguardanti non solo l'intelligenza artificiale in senso stretto ma anche le implicazioni pertinenti alla tutela dei minori e alla promozione di nuovi diritti digitali. Al fine di garantire il controllo da parte del Parlamento è altresì prevista, al comma 2, una relazione annuale. È prescritto un costante e collaborativo coordinamento tra l'Autorità e le altre istituzioni nazionali che operano nei settori della protezione dei dati e dei servizi digitali. Il comma 4 prevede la possibilità di un coinvolgimento diretto dei cittadini per la segnalazione di eventuali violazioni della normativa di settore.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge perseguono la finalità di promuovere nuovi diritti digitali, di tutelare i cittadini e le imprese nei loro diritti fondamentali, considerando le implicazioni umane ed etiche degli strumenti digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale, e di predisporre le risorse specialistiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni regolatorie nella materia.

Art. 2.

(Istituzione dell'Autorità per l'etica dei dati e l'innovazione)

1. È istituita l'Autorità per l'etica dei dati e l'innovazione, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i poteri a essa attribuiti dalla presente legge con piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione e piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

2. L'Autorità assicura la trasparenza, l'imparzialità e il rispetto della dignità dei cittadini nell'esercizio delle attività di trattamento automatizzato dei dati e delle informazioni, vigila sui rischi che possono derivare dallo svolgimento di tali attività e interviene nei casi di violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi in tale ambito.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'Autorità intrattiene rapporti e può stipulare accordi di cooperazione con gli enti e gli organi dell'Unione europea e degli Stati membri della medesima Unione aventi competenza in materia di trattamento automatizzato dei dati e delle informazioni e di implicazioni umane ed etiche dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

4. L'Autorità ha sede in Roma.

Art. 3.

(Composizione dell'Autorità, nomina dei membri e durata in carica)

1. L'Autorità è organo collegiale composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta competenza e indipendenza, esperte nei settori dell'analisi e della gestione dei dati, dell'intelligenza artificiale, delle scienze sociali e computazionali e dell'ingegneria informatica.

2. I membri dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, in base a designazioni formulate, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra i sessi, previo parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:

a) per un membro, con funzione di Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) per un membro, dal Ministro dello sviluppo economico;

c) per un membro, dal Ministro dell'università e della ricerca.

3. La durata in carica dei membri dell'Autorità, nominati ai sensi del comma 2, è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 4.

(Funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le questioni relative all'impatto e ai possibili rischi derivanti dall'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e all'applicazione della disciplina legislativa e regolamentare vigente nella materia;

b) vigila sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale, comprese le specifiche tecniche dei sistemi impiegati, esaminando il funzionamento degli algoritmi utilizzati, al fine di assicurare la trasparenza e il carat-

tere non discriminatorio del trattamento automatizzato delle informazioni;

c) determina le forme di gestione e di protezione dei dati impiegati dai sistemi di intelligenza artificiale per i settori nei quali la loro raccolta ed elaborazione comporta elevato rischio per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali delle persone fisiche;

d) disciplina le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e dei dati elaborati attraverso essi e promuove la conoscenza delle tecnologie e del loro uso presso il pubblico, attraverso l'utilizzo di ricerche, sondaggi e gruppi di discussione, per promuovere la conoscenza della collettività sulla materia;

e) valuta gli effetti delle innovazioni tecnologiche connesse all'intelligenza artificiale sui minori e la loro influenza sulla vita e sullo sviluppo intellettuale e fisico, al fine di promuovere e garantire il rispetto e la protezione dei diritti dei minori nell'ambiente digitale;

f) verifica l'applicazione dei diritti di cittadinanza digitale, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale;

g) può esprimere pareri e raccomandazioni al Governo, su richiesta di esso o di propria iniziativa, e trasmettere segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi di lavoro per l'anno in corso. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la relazione alle Camere entro i successivi trenta giorni.

3. L'Autorità stipula intese con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per disciplinare lo scambio continuativo di informazioni e il periodico aggiornamento sulle iniziative in corso nelle materie di comune interesse, secondo le rispettive competenze.

4. Le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni rappresen-

tative di interessi diffusi e di categoria possono segnalare all'Autorità eventuali violazioni della normativa di settore.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i membri dell'Autorità sono nominati, con le modalità previste dall'articolo 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.



18PDL0185110